

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1838

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BIANCHI GERARDO** e **FABBRI RICCARDO**

Presentata l'11 novembre 1964

Interpretazione autentica della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativa all'applicazione dell'articolo 44 per l'inquadramento nella carriera esecutiva dei capiturno e degli assistenti di commutazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 febbraio 1963, n. 81, all'articolo 44 dispone che gli impiegati appartenenti ai ruoli degli ufficiali telefonici che hanno svolto, alla data di entrata in vigore della legge stessa, da almeno un anno, mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione e commutazione telefonica possono essere inquadrati — a domanda — nelle qualifiche del corrispondente ruolo organico di nuova istituzione purché in possesso di un coefficiente di stipendio 284 o superiore.

Evidentemente, i requisiti necessari perché gli interessati si possano valere del disposto del suddetto articolo 44, devono essere riconosciuti e forniti dall'Amministrazione interessata, che è tenuta ad essere della massima precisione ed a mettere tutti gli aventi diritto nella condizione di usufruire — ove lo ritengano opportuno — della facoltà concessa dalla legge.

È avvenuto però che, successivamente alla scadenza dei termini fissati dal citato artico-

lo 44, l'Amministrazione ha riconosciuto ad un certo numero di impiegati il diritto al conseguimento del coefficiente 284 con decorrenza anteriore a quella della legge 81, ma con la conseguenza che detto personale — non per fatto a lui imputabile — non ha potuto partecipare all'inquadramento di cui al soprari-cordato articolo.

Poiché non sarebbe atto di giustizia impedire agli interessati di esercitare una propria facoltà a causa di ritardi e di insufficienze dell'Amministrazione, e poiché certamente la volontà del legislatore è quella di porre tutti coloro che ne hanno diritto su un piano di perfetta parità, viene proposta la seguente interpretazione dell'articolo 44.

È infine da tener presente che la proposta medesima, non mutando alcuno dei termini contenuti nel ricordato articolo 44, non comporta nessun onere finanziario dato che gli interessati mantengono gli stessi coefficienti di stipendio già posseduti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella *F* dell'allegato II della legge 27 febbraio 1958, n. 119, che hanno conseguito una qualifica con coefficiente di stipendio 284 o superiore con provvedimento emesso successivamente alla entrata in vigore della legge 18 febbraio 1963, n. 81 ma con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della legge stessa, possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 44 della citata legge n. 81 con le modalità e gli effetti in esso indicati, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.